

# DanubioAuto

# Condizioni Generali di Assicurazione





# **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione	3
Articolo 2 - Garanzie prestate	5
Articolo 3 - Franchigia	6
Articolo 4 - Liquidazione del danno	6
Articolo 5 - Mutamento delle circostanze e limitazioni di garanzia	7
Articolo 6 - Diritto di Rivalsa	8
Articolo 7 - Commissione dei Periti	8
Articolo 8 - Facoltà di recesso	9
Articolo 9 - Definizione di Sinistro	9
Articolo 10 - Inizio del periodo assicurativo e pagamento del Premio	9
Articolo 11 - Estensione territoriale	10
Articolo 12 - Esclusioni	10
Articolo 13 - Obblighi di salvataggio	11
Articolo 14 - Divieto di Cessione	11
Articolo 15 - Durata del Contratto e diritto al Premio	11
Articolo 16 - Comunicazioni	11
Articolo 17 - Esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi	11
Articolo 18 - Foro competente	12
Articolo 19 - Prescrizione	12
Articolo 20 - Legge applicabile	12
Articolo 21 - Sostituzione o alienazione del veicolo	12
Articolo 22 - Dichiarazione del valore assicurato –optionals – allestimenti	12
Articolo 23 - Cessazione di rischio	12
Allegato I - Territorialità	13



# Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1.1. Sono assicurati il veicolo, gli optional e gli accessori, stabilmente installati al veicolo ed a condizione che questo sia chiuso a chiave, contro danno, distruzione e perdita in conseguenza di:
  - 1.1.1. incendio o esplosione (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinato al funzionamento dell'autovettura stessa.

Sono comunque esclusi i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

- 1.1.2. Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di un corto circuito.
- 1.1.3. La garanzia incendio è inoltre estesa ai danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'incendio dell'autovettura assicurata; tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche.
- 1.1.4. **furto e rapina** compresi i danni subiti dall'autovettura stessa durante la circolazione abusiva successiva al reato o in seguito al tentativo di commetterlo.
- 1.1.5. **cristalli** con la presente Polizza sono assicurati anche i danni da rottura e scheggiatura, senza tenere conto della causa del danno, al parabrezza (vetro frontale), ai vetri laterali ed al lunotto, oltre che al tettuccio panoramico in vetro.
- 1.1.6. eventi naturali quali:
  - smottamento, caduta di massi, frane, valanghe, caduta di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e uragani (correnti d'aria superiori ai 60 km/h).
  - Sono compresi i danni derivati da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto di tali eventi naturali. Sono comunque esclusi i danni da ricondurre a condotta del conducente conseguente a tali eventi naturali.
- 1.1.7. Si considerano derivanti da Sinistro anche i danni causati da caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sul veicolo dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.
- 1.1.8. **atti dolosi da parte di terzi** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse o eventi vandalici
- 1.1.9. Kasko

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nella scheda di Polizza (compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional, gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati sullo stesso) inclusi i pezzi di ricambio, in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

Non sono inoltre assicurati i danni ai freni, danni riferibili al funzionamento del veicolo e i danni derivanti da meri guasti. In particolare i danni riferibili al funzionamento sono danni che si verificano per usura derivante dal normale uso del veicolo ovvero da difetti di materiale o errori nell'approvigionamento di materiali di consumo, ovvero da utilizzo improprio del veicolo o sue parti.

1.1.10. Sono assicurati i danni derivanti da collisione del veicolo, fermo o parcheggiato, con un veicolo sconosciuto (danno da parcheggio).





- 1.1.11. Sono assicurati i danni subiti a seguito di **collisione del veicolo in movimento con animali** su strade ad uso pubblico o a queste equiparate.
- 1.1.12. Sono assicurati i danni subiti a seguito di morsi di martore o roditori in genere su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, ad esclusione dei danni consequenziali, salvo che per quest'ultimi non sia stata stipulata apposita copertura assicurativa ai sensi delle presenti condizioni.

#### 1.2 Perdite patrimoniali

Si intendono operanti le seguenti garanzie addizionali:

#### 1.2.1 Perdita chiavi

La Società rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali e/o congegni elettronici di apertura a seguito di sottrazione o smarrimento regolarmente denunciato alle competenti Autorità.

# 1.2.2 Spese di custodia e parcheggio

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio del veicolo in caso di ritrovamento da parte delle autorità a seguito di furto/rapina. La garanzia e' prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta consegna.

# 1.2.3 Indennizzo tassa di proprietà

La Società rimborsa all'Assicurato il rateo relativo al bollo pagato e non goduto in caso di furto totale <u>previa presentazione della relativa documentazione</u>. La garanzia verrá prestata a condizione che il nuovo veicolo venga assicurato presso DONAU Versicherung AG.

# 1.2.4 Rimborso spese di immatricolazione

La Società rimborsa all'Assicurato l'importo relativo alle spese di immatricolazione sostenute per un nuovo veicolo a seguito di danno totale. La garanzia verra' prestata a condizione che il nuovo veicolo venga assicurato presso DONAU Versicherung AG.

# 1.2.5 Garanzia bagaglio

La Società rimborsa all'Assicurato l'importo relativo ai danni ai bagagli portati in viaggio, purché si tratti di enti di proprietà dell'Assicurato e Trasportati quali indumenti, oggetti di uso personale, attrezzature sportive, materiali da campeggio contenuti in valigie o sacche.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli e preziosi, apparecchi fotografici e accessori, apparecchiature radio/CD/video e videocamere, laptops, navigatori, psp, monitor portatili, denaro titoli e valori e oggetti di particolare valore artistico.

In caso di Sinistro dovrà essere presentata regolare denuncia circostanziata all'Autorità' competente.

# 1.2.6 Trasporto vittime della strada

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Ospedaliera o dal medico intervenuto o dall'Autorità' di Polizia.

#### 1.2.7 Danni al veicolo per furto di cose non assicurate

La Società rimborsa le spese relative ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



- 1.3. Le garanzie assicurative sopraindicate sono prestate per il modello di veicolo indicato in Polizza; ciò vale anche per le dotazioni non di serie e per gli accessori.
- 1.4. Per le esclusioni si veda l'art.13.

#### Articolo 2 - Garanzie prestate

Salva l'applicazione dell'eventuale Franchigia concordata ai sensi dell'articolo 3, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- 2.1. in caso di Danno Totale
  - 2.1.1 Sussiste danno totale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione:
    - il veicolo sia stato distrutto o sia andato perduto; oppure
    - i costi presumibili delle riparazioni sommate al valore del relitto superino l'importo di cui al punto 2.1.2.
  - 2.1.2 **La Società risarcisce**, ai sensi degli articoli 1905 e seguenti del codice civile, l'importo che il Contraente/l'Assicurato avrebbe dovuto corrispondere per un veicolo dello stesso tipo e della stessa qualità, nello stesso stato d'uso che aveva al momento del Sinistro (*valore commerciale*).

Nel caso di danno totale verificatosi dopo dodici mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. dell'autovettura, ed indennizzabile ai sensi di Polizza la Società risarcirà il valore riportato nella pubblicazione Eurotax Giallo (ed.Sanguinetti), riferito al giorno in cui si è verificato il Sinistro, compreso il valore di eventuali optional ed accessori di serie e non di serie.

- 2.2. in caso di Danno Parziale
  - 2.2.1. in caso di danno parziale la Società risarcisce:
    - i costi del ripristino (riparazione o sostituzione) ed i costi effettivi per la spedizione e il trasporto delle parti di ricambio;
    - i costi necessari per il recupero ed il trasporto del veicolo fino all'officina più vicina che sia in grado di effettuare la riparazione del veicolo a regola d'arte.
  - 2.2.2. Modalitá di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale:
    - per autovetture ed autocarri con carico utile fino ad una tonnellata. Dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura non viene effettuata alcuna deduzione con riferimento alla data di immatricolazione ed all'uso (nuovo per vecchio) del veicolo
    - per autocarri ed automezzi con carico utile superiore ad una tonnellata. Dai costi delle parti di ricambio non viene effettuata alcuna deduzione a patto che la data di prima immatricolazione del veicolo non sia antecedente di oltre tre anni dalla data del sinistro (nuovo per vecchio); mentre per veicoli immatricolati da piu' di tre anni alla data del sinistro, sarà invece dedotto un importo il cui ammontare sará proporzionale all'età ed all'uso del veicolo.

Per i danni relativi alla verniciatura, pneumatici e batteria e indipendentemente dall'etá del veicolo assicurato, ai costi di ripristino o sostituzione di tali parti verrá dedotto un importo il cui ammontare sará proporzionale all'etá e allo stato d'uso del mezzo.





Con riferimento alla sopracitata deduzione proporzionale, per quanto riguarda il parametro dell'età, la stessa verrà calcolata in proporzione alla differenza tra il valore del veicolo riportato sull'edizione di Eurotax giallo vigente alla data del sinistro e il valore iniziale del veicolo stesso, mentre con riferimento al parametro dello stato di usura, farà fede la relazione peritale.

- 2.2.3. Non vengono risarciti i costi per modifiche, miglioramenti, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, deprezzamento, modifiche all'aspetto esterno del veicolo o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per veicolo sostitutivo.
- 2.3. I pezzi sostituiti (compreso il relitto) rimangono al Contraente/Assicurato. Il relativo valore viene detratto al momento del calcolo dell'indennizzo.
- 2.4. Qualora gli oggetti rubati o sottratti vengano ritrovati decorso un mese dalla ricezione della denuncia di Sinistro, questi diventano di proprietà dell'assicuratore.
- 2.5. Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato, i costi effettivi di recupero sono rimborsati nella misura massima del 2 % del valore commerciale, senza detrazione della Franchigia eventualmente concordata.
- 2.6. Le disposizioni di cui ai da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche agli optional e agli accessori del veicolo assicurato.
- 2.7. I costi eccedenti rispetto a quanto stabilito ai punti 1, 2 e 5 del presente articolo vengono rimborsati solo se sostenuti su espressa autorizzazione dell'assicuratore.
- 2.8. L'indennizzo in caso di riparazione (per danni parziali) verrà corrisposto a condizione che la *riparazione sia stata effettuamente eseguita da soggetto competente*. È fatto salvo il caso di vendita del veicolo incidentato, in tale ipotesi l'Indennizzo è limitato al valore del deprezzamento conseguente al danno riportato.

# Articolo 3 - Franchigia

La Franchigia si applica, per l'importo di volta in volta concordato, per ciascun veicolo e per ogni Sinistro. Il valore della Franchigia è indicato in Polizza.

Nell'ipotesi di ritrovamento di oggetti, di cui la Società abbia acquisito la proprietà ai sensi dell'Articolo 2, punto 4, la Società è tenuta al rimborso della Franchigia applicata all'Indennizzo fino alla concorrenza dell'ammontare del ricavo ottenuto dalla vendita.

#### Articolo 4 - Liquidazione del danno

- 4.1.1. Le prestazioni in denaro della Società divengono esigibili con la conclusione delle indagini necessarie per la definizione del Sinistro e dell'ammontare dell'indennizzo.
- 4.1.2. In caso di danno parziale la presentazione di regolare *fattura di riparazione* ovvero di *documento che comprovi la vendita* del veicolo danneggiato costituisce presupposto per la conclusione dei necessari accertamenti.
- 4.1.3. In caso di furto o appropriazione indebita le indagini necessarie non si considerano concluse prima del decorso di un mese ai sensi dell'Art. 2 Punto 4.
- 4.2. Decorso il termine di due mesi dalla richiesta da parte del Contraente della corresponsione dell'indennizzo, la prestazione della Società diventerà esigibile qualora sia trascorso l'ulteriore termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte del Contraente dei motivi della mancata liquidazione, senza che la Società abbia fornito i chiarimenti richiesti.
- 4.3. Nelll'ipotesi in cui gli accertamenti non siano terminati entro un mese dalla denuncia del Sinistro, il Contraente ha facoltà di richiedere la corresponsione di anticipazioni fino alla concorrenza dell'importo che la Società ritenga di dover corrispondere; il decorso di tale





termine rimane sospeso per il tempo in cui la conclusione delle indagini è impedita per fatto o colpa del Contraente.

- 4.4. La Società ha facoltà di ritardare il pagamento, nelle seguenti ipotesi:
  - 4.4.1. qualora sussistano *dubbi in merito alla legittimazione* del Contraente a ricevere il pagamento fino a quando non venga fornita la prova necessaria;
  - 4.4.2. qualora, a seguito del Sinistro, sia **stata avviata un'indagine**, nei confronti del Contraente, da parte di polizia o di altra autorità pubblica competente fino alla conclusione di detta indagine.
- 4.5. Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione da parte della Società dell'atto di quietanza.

La Società ha la facoltà in caso di furto totale di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

# Articolo 5 - Mutamento delle circostanze e limitazioni di garanzia

- 5.1. Mutamento delle circostanze
  - 5.1.1 Il Contraente/Assicurato deve dare *immediata comunicazione scritta alla Società* di ogni *aggravamento del rischio assicurato*, in modo tale che se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 codice civile.
  - 5.1.2 Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. Ai sensi dell'articolo 1897 codice civile la Società a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione del Contraente/ Assicurato non può esigere che il minor Premio. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'assicuratore.
- 5.2. Assicurazione presso diversi assicuratori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 codice civile l'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

- 5.3. Esclusione della garanzia
  - 5.3.1. La garanzia non è operante qualora al momento del Sinistro:
    - 5.3.1.1 non siano state rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
    - 5.3.1.2 il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
    - 5.3.1.3 il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada.
    - 5.3.1.4 il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.
  - 5.3.2 L'obbligo all'indennizzo permane nei confronti del Contraente e delle persone Assicurate, sempre che queste abbiano, senza colpa, ignorato le violazioni di cui ai punti da 5.3.1.1 a 5.3.1.4. del presente paragrafo.





#### 5.4. Altre limitazioni della Garanzia:

- 5.4.1. In caso di Sinistro il Contraente deve darne comunicazione per iscritto alla Società (all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza ovvero alla direzione della Società) entro tre giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o dalla data in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare alla Società, per iscritto e nello stesso termine di cui sopra, l'avvio di procedimenti di natura amministrativa o giudiziaria. Gli inadempimenti a tali obblighi possono comportare, ai sensi dell'art. 1915 codice civile, la perdita ovvero la riduzione dell'indennizzo
- 5.4.2. .La Società non è inoltre tenuta all'indennizzo in caso di:
  - 5.4.2.1. mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto;
  - 5.4.2.2. mancata acquisizione da parte del Contraente/Assicurato del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo.
  - 5.4.2.3. mancata denuncia o tardiva proposizione della stessa presso le autorità competenti da parte del Contraente/ Assicurato o Conducente, in caso di danno derivante da furto, rapina, uso non autorizzato da parte di terzi (Art. 1, punto 1.4), incendio, esplosione (Art. 1, punto 1.1), animali (Art. 1, punto 1.11), vandalismo (Art. 1, punto 1.8), collisione con un veicolo sconosciuto danni da parcheggio (Art. 1, 1.10 che precede).

#### Articolo 6 - Diritto di Rivalsa

La Società ha facoltà di esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 codice civile, nei confronti del conducente autorizzato alla guida e del trasportato autorizzato nei casi di violazioni che, se commesse dal Contraente (quale conducente ovvero trasportato), comporterebbero l'inoperatività della garanzia, anche ai sensi dell'articolo 5 punto 3.2 che precede.

Si considerano rispettivamente "conducente autorizzato alla guida" e "trasportato autorizzato" coloro che conducono il veicolo ovvero vengono trasportati con il consenso del Contraente ovvero di colui che ha la legittima disponbilità del veicolo.

#### Articolo 7 - Commissione dei Periti

- 7.1. In caso di divergenza sulla entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie le Parti hanno facoltà di nominare una commissione di periti. Le decisioni della commissione sono vincolanti, salvo che non si dimostri che queste sono in contrasto con le circostanze di fatto.
- 7.2. La commissione è composta da due membri e da un Presidente. Il Presidente ed i membri della commissione devono essere periti per gli autoveicoli.

Ciascuna delle Parti nomina un perito e provvede all'immediata notifica della nomina all'altra Parte, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per la nomina del proprio perito. Decorso tale termine senza che la parte abbia provveduto alla nomina del proprio perito, vi provvederà direttamente l'altra parte; tale facoltà deve essere espressamente indicata nella lettera di invito a nominare il perito.





I periti nominati dalle Parti scelgono di comune accordo il Presidente, in caso di disaccordo, la nomina del Presidente verrà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente.

- 7.3. La commissione è tenuta a redigere un verbale dell'attività svolta, motivando per iscritto la propria decisione, che dovrà essere notificata tempestivamente alle Parti.
  - In caso di mancato accordo, la decisione spetterà al Presidente sulla base degli esiti delle perizie di parte.
- 7.4. Ciascuna delle Parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti alla nomina del Presidente. Il Contraente/Assicurato conferisce sin da ora mandato alla Società per liquidare anche la quota, a proprio carico, delle spese relative al Presidente, che verranno decurtate dalla somma da liquidare a titolo di danno.
- 7.5. Gli atti della procedura vengono conservati dalla Società.

# Articolo 8 - Facoltà di recesso

Dopo il verificarsi del Sinistro:

8.1. il Contraente può recedere qualora la Società rifiuti il pagamento di una richiesta legittima di indennizzo ovvero ritardi il riconoscimento del relativo diritto.

Il recesso va esercitato entro un mese

- dal rifiuto del pagamento;
- dal passaggio in giudicato della sentenza, in caso di controversia giudiziaria;
- dalla notifica della decisione del comitato dei periti (Articolo 7.3);
- dal momento in cui la prestazione assicurativa è divenuta esigibile (Articolo 4).

Il recesso può essere esercitato con effetto immediato ovvero con effetto alla scadenza della Polizza.

8.2. La Società può recedere dal contratto qualora abbia riconosciuto la fondatezza del diritto all'Indennizzo, ovvero abbia provveduto al risarcimento o quando il Contraente/Assicurato abbia agito dolosamente al fine di ottenere il risarcimento.

Il recesso va esercitato entro un mese

- dal riconoscimento del diritto all'indennizzo;
- dalla corresponsione dell'indennizzo;
- dal momento in cui la richiesta di risarcimento avanzata con dolo è stata respinta.

Alla Società spetta, in ogni caso, il Premio relativo al periodo contrattuale fino allo scioglimento del contratto.

#### Articolo 9 - Definizione di Sinistro

Il Sinistro è l'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### Articolo 10 - Inizio del periodo assicurativo e pagamento del Premio

10.1. Periodo assicurativo

Il periodo assicurativo ha durata di un anno, a meno che il contratto di assicurazione non sia stato stipulato per un periodo più breve. Questo vale anche se il premio annuo viene pagato a rate.





#### 10.2. Premio

- Il pagamento del Premio (comprensivo degli eventuali oneri fiscali) ovvero della prima rata del Premio stabilita nella Polizza deve essere effettuato dal Contraente alla consegna della Polizza ovvero alle singole scadenze. Il Premio deve essere pagato all'agenzia alla quale la Polizza è assegnata ovvero alla direzione della Società.
- 10.3. Se il Contraente non paga il Premio o la *prima rata* dello stesso, *l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga* quanto è da lui dovuto.
  - Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le rate successive, l'assicurazione resta sospesa *dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno* dopo quello della scadenza.
- 10.4. Inizio della copertura assicurativa
  - L'Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento.

#### Articolo 11 - Estensione territoriale

- 11.1. La copertura assicurativa si estende se non diversamente concordato *all'Europa in senso geografico*, ed in ogni caso al territorio di quegli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n°L192; pag 3 del 31.7.2003 (vedi *Allegato I*).
- 11.2. In caso di trasporto del veicolo via acqua la copertura assicurativa non viene meno qualora l'imbarco avvenga nei luoghi di operatività della copertura assicurativa. Qualora il luogo di destinazione si trovi al di fuori della zona di operatività della copertura, questa cessa con la conclusione della procedura di carico nel luogo di partenza in Europa.

# Articolo 12 - Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Sinistri:

- 12.1. che si verifichino durante la partecipazione a gare sportive (anche corse di collaudo e rally) e durante le prove e le verifiche;
- 12.2. che si verificano in occasione di utilizzo privato di circuiti autorizzati;
- 12.3. che si verificano durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi;
- 12.4. che siano direttamente o indirettamente conseguenza di insurrezioni, tumulti popolari, guerre, eventi di forza maggiore e movimenti tellurici;
- 12.5. che siano direttamente o indirettamente causati, o siano riferibili o comunque connessi a atti terroristici.
  - Per "atto terroristico", ai sensi di questo articolo, si intende l'uso della violenza per motivi politici, religiosi, ideologici o etnici o motivi analoghi, esercitata o minacciata da (un) gruppo/i di persone, che agisce/agiscono in nome proprio, su incarico oppure in relazione con (una) organizzazione/i o governo/i, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di incutere timore e spavento sull'opinione pubblica o su una parte di essa.
  - Sono inoltre esclusi i Sinistri che siano causati o siano riferibili direttamente o indirettamente o comunque connessi ad azioni, che siano state adottate per il contenimento, la prevenzione e la repressione di atti terroristici;
- 12.6. che derivino da radiazioni ionizzanti.





# Articolo 13 - Obblighi di salvataggio

- 13.1. Al verificarsi del Sinistro il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno anche seguendo le direttive della Società . Qualora le circostanze lo consentano, egli è tenuto a richiedere dette direttive.
- 13.2. Ai sensi dell'articolo 1915 codice civile, qualora il Contraente/Assicurato non adempia dolosamente all'obbligo di salvataggio perde il diritto all'indennità. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### Articolo 14 - Divieto di Cessione

I diritti derivanti dal Contratto non possono, prima del loro definitivo accertamento da parte della Società, essere ceduti ovvero dati in pegno senza il preventivo consenso espresso dalla stessa.

#### Articolo 15 - Durata del Contratto e diritto al Premio

15.1 Durata del Contratto

Nel caso in cui la durata del Contratto sia di almeno un anno, lo stesso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che una delle Parti non receda con un preavviso di un mese, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui la durata del Contratto sia inferiore ad un anno, questo cessa alla scadenza, senza necessità di disdetta alcuna.

- 15.2 <u>Diritto al Premio in caso di risoluzione anticipata del contratto, venir meno del rischio assicurato, trasferimento di proprietà del veicolo assicurato:</u>
  - 16.2.1. In caso di **scioglimento anticipato** del Contratto di assicurazione, alla **Società spetta il Premio** relativo al periodo per il quale è stata prestata la copertura assicurativa. Il caso di cessazione del Rischio durante l'assicurazione è regolato dalla disposizione di cui all'articolo 1896 codice civile. In caso di alienazione del veicolo trova applicazione l'art. 1918 codice civile.
  - 16.2.2. Qualora la Società abbia concesso una riduzione del Premio in considerazione della durata del Contratto e lo stesso si sciolga anticipatamente, la Società ha facoltà di richiedere il pagamento della differenza di Premio che sarebbe stata applicata qualora il Contratto fosse stato stipulato per il periodo per il quale è effettivamente durato. Tale differenza di Premio non può essere richiesta nel caso in cui la Società abbia receduto dal Contratto dopo il verificarsi di un Sinistro, ai sensi dell'articolo 2.

# Articolo 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni del Contraente, della Società e delle persone assicurate sono valide se fatte **per iscritto** (anche a mezzo telefax o via e-mail) all'indirizzo indicato nel frontespizio della Polizza. Eventuali variazioni degli indirizzi o recapiti devono essere comunicati tempestivamente nelle modalità sopra descritte.

#### Articolo 17 - Esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi

- 17.1. L'esercizio dei diritti di cui al Contratto spetta al Contraente.
- 17.2. Tutte le disposizioni relative al Contraente si applicano anche nei confronti delle persone assicurate nonché di coloro che facciano valere diritti derivanti dal Contratto. Tali soggetti sono tenuti, unitamente al Contraente, all'adempimento degli obblighi di cui al Contratto e, in particolare, all'adempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



# Articolo 18 - Foro competente

Per ogni controversia insorta tra le Parti è competente, in via esclusiva, il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto del Contraente.

# Articolo 19 - Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 codice civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

# Articolo 20 - Legge applicabile

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge.

#### Articolo 21 - Sostituzione o alienazione del veicolo

Qualora nel corso del periodo di assicurazione **il Contraente** desideri sostituire il veicolo assicurato con altro veicolo di proprietà della medesima persona, **dovrà darne comunicazione scritta**, a mezzo raccomandata, telex o fax, corredandola della documentazione necessaria relativa al nuovo veicolo, per il rilascio della copertura assicurativa, all'Intermediario. Quest'ultimo, a sua volta, lo comunicherà alla Società,. **Nessun conguaglio potrà essere effettuato** in caso di alienazione del veicolo, senza che vi sia continuità assicurativa come sopra definita.

Qualora il contratto decada a qualsiasi titolo la Società provvederà al rimborso del Premio imponibile relativo al periodo di copertura non goduto.

# Articolo 22 - Dichiarazione del valore assicurato -optionals - allestimenti

In sede di richiesta di copertura assicurativa, il Contraente/l'Assicurato deve **specificare** se il valore del veicolo oggetto dell'assicurazione sia **comprensivo o meno** dell'importo **di I.V.A.** che, qualora assicurato, sarà anch'esso oggetto di risarcimento.

Nella scheda di Polizza, oltre a tale specifica, dovranno chiaramente essere **indicati gli eventuali optionals e/o allestimenti** (qualora non risultino già evidenziati nella fattura o documento che comprovi l'acquisto del veicolo assicurato) che si intendono **coperti** qualora esclusivamente fissati a bordo dell'automezzo assicurato.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato chieda di trasferire l'assicurazione su un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa rilascera' i nuovi documenti con eventuale conquaglio del Premio.

#### Articolo 23 - Cessazione di rischio

Nel caso di **cessazione di Rischio** a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva, il contratto si intende **risolto con rimborso di Premio netto** pagato e non goduto da parte dell'Impresa, salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano intervenuti Sinistri.





# Allegato I - Territorialità

Elenco degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione e gli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002 (status 2004)

Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro.

